

## LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 12-12-2003 REGIONE LAZIO

"Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 1 del 10 gennaio 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga La seguente legge:

### ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni socio-assistenziali erogate dai soggetti pubblici e privati, la presente legge detta norme in materia di autorizzazione:

a) all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, che prestano i servizi socio-assistenziali di cui al comma 2;

b) all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, nonché dei centri diurni di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.

2. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti a:

a) minori, per interventi socio-assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale;

b) disabili, per interventi socio-assistenziali, finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli d'autonomia delle persone ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;

c) anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;

d) persone con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto familiare, per interventi socio-assistenziali sulla base di un piano personalizzato di riabilitazione sociale, ivi comprese le donne in gravidanza anche con figli minori che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento, che non abbiano un tessuto familiare adeguato nonché donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche

con

figli

minori.

3. I piani personalizzati di cui al comma 2, in relazione alle specifiche esigenze degli utenti ospitati nelle strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale, prevedono eventuali prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

4. Ai soggetti che esercitano attività socio-sanitarie si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di

strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).

5. Per le strutture ed i servizi destinati al recupero ed alla riabilitazione della tossicodipendenza si applicano le disposizioni contenute nell'atto d'intesa tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze).

[.....]

## ARTICOLO 9

(Strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche psico-sociali)

1. Le strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche psico-sociali si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie:

a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere persone adulte con disagio psichico o ex detenuti, o soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale cui è permesso risiedere in tale struttura, o senza fissa dimora, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o preparazione al reinserimento sociale;

b) comunità alloggio, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata ad accogliere tra le sette e le venti persone adulte con disagio psichico o ex detenuti, o soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale cui è permesso risiedere in tale struttura, o senza fissa dimora, organizzate in gruppi di massimo dieci;

c) comunità di pronta accoglienza, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza per persone adulte con disagio psichico o ex detenuti o soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale cui è permesso risiedere in tale struttura, o senza fissa dimora;

d) casa famiglia, comunità alloggio o comunità di pronta accoglienza, rientranti nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), destinate ad offrire ospitalità e appoggio a donne, anche con figli minori, che siano gestanti o madri in situazione di disagio psico-sociale anche al fine di tutelare il figlio concepito e la maternità o donne vittime di violenza fisica o

psicologica o vittime della tratta e sfruttamento sessuale per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

[.....]

## ARTICOLO 15

(Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche)

1. Alla l.r. 38/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 10, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) svolge i compiti previsti dalla legge regionale in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;”;

2) alla lettera m), le parole: “sui servizi di cui alla lettera g) e” sono soppresse.

b) All'articolo 12, comma 2, lettera e), le parole da: “ad esprimere” a “dalle comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “a rilasciare l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi

socio-assistenziali, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale in materia,”.

c) L'articolo 27 è abrogato.

d) All'articolo 34: nella rubrica, le parole: “servizi residenziali” sono sostituite dalle seguenti: “strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”; al comma 1, le parole: "servizi residenziali" sono sostituite dalle seguenti: "strutture a ciclo residenziale;"; al comma 2, le parole: "servizi residenziali" sono sostituite dalle seguenti: "strutture a ciclo residenziale o, in caso di ospitalità solo diurna, a ciclo semiresidenziale,"; il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e le relative autorizzazioni sono disciplinate con apposita legge regionale”; i commi 4 e 5 sono abrogati.

e) L'articolo 58 è sostituito dal seguente: “Art. 58(Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)<sup>1</sup>. L'apertura ed il funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali nell'ambito di quelli previsti ai capi II e III del titolo III sono soggette ad autorizzazione secondo la disciplina dettata con apposita legge regionale”.

f) L'articolo 66 è abrogato.

Riferimenti Normativi ATTIVI ABROGAZIONE Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1996  
Art. 27 ABROGAZIONE Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1996 ABROGAZIONE  
Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1996 Art. 66 MODIFICA TESTUALE Legge  
Regionale LAZIO Numero 38 del 1996 Art. 10 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale  
LAZIO Numero 38 del 1996 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LAZIO Numero 38 del  
1996 Art. 12 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1996 Art. 34  
MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LAZIO Numero 38 del 1996 Art. 58

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 12 dicembre 2003

Storace